**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI NATALITÀ**

**(“BONUS BEBÈ”)**

**ART. 1 - Finalità del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina, in attuazione della politica dell’Amministrazione Comunale di Amatrice, che considera la famiglia come soggetto centrale in grado di assumersi la responsabilità primaria dei compiti di cura e di soddisfacimento delle esigenze primarie dei propri membri – in special modo nella difficile fase post sisma – i requisiti e le modalità di accesso, l'entità, nonché le modalità di assegnazione ed erogazione agli aventi diritto dei contributi di natalità *una tantum* denominati “bonus bebè”, correlati alle nascite e alle adozioni di minori dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, residenti e stabilmente dimoranti nel territorio del Comune di Amatrice.

**ART. 2 - Oggetto**

Il contributo di natalità consiste nell’erogazione di un contributo nella misura massima di € 4.500 per ogni bambino nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3.

Nel caso di parto gemellare o di adozione di più fratelli, il contributo massimo non può comunque superare l’importo di € 6.000.

I suddetti importi vengono erogati in un massimo di n. 3 rate, con cadenza annuale, nei tempi e nelle modalità di seguito indicati:

* 1ª rata: € 1.500 (o € 2.000 nel caso di cui al precedente comma 2), a seguito della concessione del contributo;
* 2ª rata: € 1.500 (o € 2.000 nel caso di cui al precedente comma 2), trascorsi 12 mesi dalla concessione del contributo;
* 3ª rata: € 1.500 (o € 2.000 nel caso di cui al precedente comma 2), trascorsi 24 mesi dalla concessione del contributo.

L’erogazione di ogni singola rata è subordinata all’esito positivo della verifica relativa al possesso e mantenimento dei requisiti di cui all’art. 3 nell’anno solare precedente alla stessa. L’esito negativo della verifica determina la decadenza dal diritto al contributo in oggetto.

**ART. 3 - Soggetti beneficiari**

Il contributo spetta ai nuclei familiari costituiti da cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno, per nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021 (comunque, fino al compimento del quattordicesimo anno di età per adozioni ed affidamenti preadottivi), residenti e stabilmente dimoranti ad Amatrice nei 12 mesi antecedenti alla nascita e/o adozione o affido preadottivo. Il richiedente deve coabitare con il minore, anch’egli/ella residente e stabilmente dimorante nello stesso Comune di Amatrice.

Possono beneficiare del contributo i cittadini residenti ma dimoranti fuori dal territorio comunale qualora l’abitazione di residenza, a qualsiasi titolo posseduta, si trovi in situazione di inagibilità, cioè ricadente in classificazione scheda AEDES differente da “A”.

Il requisito della residenza e dimora stabile del nucleo familiare in cui è inserito il minore deve essere mantenuto per almeno 3 anni dalla data di concessione del contributo, pena la immediata decadenza dal contributo e, eventualmente, la restituzione dell’importo indebitamente percepito.

In caso di affidamento del minore conseguente a provvedimento giudiziario, il contributo viene corrisposto per intero al genitore o tutore cui il minore è affidato in misura prevalente.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda e confermati, mediante autocertificazione, ogni anno prima dell’erogazione della 2ª e 3ª rata.

**ART. 4 - Istruttoria e controllo della domanda**

Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso gli uffici comunali e pubblicati nel sito internet al seguente indirizzo [www.comune.amatrice.rieti.it.](http://www.comune.amatrice.rieti.it/)

Le domande, debitamente sottoscritte e corredate da copia di documento di identità, devono essere complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione, ed indicare l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative, ed essere presentate esclusivamente agli uffici comunali nei giorni di ricevimento al pubblico, o tramite raccomandata A.R. o tramite PEC all’ufficio protocollo (uff.protocollo@comune.amatrice.rieti.it oppure protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it).

La domanda dovrà essere inoltrata entro 90 giorni dalla data di nascita del figlio per il quale è richiesto il bonus; nel caso di adozione, il termine decorre dalla data del provvedimento di adozione.

Per i nati/adottati nel periodo intercorrente tra la data del 1° gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine di 90 giorni decorrerà dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La domanda è accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) che attesti gli stati e qualità personali posseduti dai richiedenti e il possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

Il Responsabile del procedimento è il responsabile del Settore VI del Comune di Amatrice.

**ART. 5 - Cumulabilità**

Il bonus di cui al presente regolamento è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno, in relazione agli eventi sismici che hanno colpito il Comune di Amatrice.

**ART. 6 - Verifiche**

Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso.

**ART. 7 – Adempimenti in materia di privacy**

I dati forniti sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei dati personali e delle comunicazioni.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Amatrice.

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679, che in questa sede si intendono integralmente riprodotti.